

Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - azione di nullità - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 886 del 17/01/2020 (Rv. 656839 - 01)

Vendita - Azione di nullità per illiceità della causa - Litisconsorzio necessario dell'amministratore della società acquirente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio volto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di un immobile per illiceità della causa, siccome stipulato a titolo di corrispettivo di un prestito usurario, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'amministratore della società acquirente ritenuto responsabile del delitto di usura per essersi fatto dare o promettere interessi illeciti e per aver procurato l'acquisto dell'immobile in corrispettivo del detto prestito, avendo questi contratto nell'esercizio dei poteri gestori e in nome e per conto della società, unica parte sostanziale del negozio di vendita. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie in cui era stata dichiarata la nullità di un contratto di vendita immobiliare stipulato in attuazione di un prestito usurario, dopo che il socio ed amministratore della società acquirente era stato condannato per il reato di usura, per essersi fatto promettere interessi illeciti dai soci della venditrice, ottenendo, al momento della dazione del denaro, la sottoscrizione di contratti preliminari).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 886 del 17/01/2020 (Rv. 656839 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1388](#), [Cod_Civ_art_1418](#), [Cod_Civ_art_1470](#), [Cod_Proc_Civ_art_101](#), [Cod_Proc_Civ_art_102](#), [Cod_Proc_Civ_art_354](#)

CONTRATTI IN GENERE

INVALIDITA'

NULLITA' DEL CONTRATTO